

### RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 25 GIUGNO 1993

Risoluzione  
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni  
durante l'anno parlamentare 1992-1993

*Annunziata il 27 luglio 1993*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 129, paragrafo 5, del proprio regolamento,

viste le sue precedenti risoluzioni in materia di petizioni, segnatamente quella approvata l'8 luglio 1992 sulla base della relazione annuale sulle deliberazioni della commissione per le petizioni durante l'anno parlamentare 1991-1992 (1),

visto il Trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 8 D e 138 D,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A3-0147/93),

A. considerando l'importanza del diritto di petizione, ormai codificato nei trattati, sia per i soggetti che l'esercitano che per il Parlamento e la Comunità tutta intera, che possono così essere permanentemente al corrente di tutto ciò che interessa e preoccupa l'opinione pubblica, segnatamente di tutti gli aspetti relativi al funzionamento della Comunità,

B. considerando l'obbligo di attività che incombe sulle istituzioni comunitarie e gli Stati membri, consistente nel porre in essere con sollecitudine tutti i mezzi a

(1) G.U. n. C 241 del 21 settembre 1992, pag. 66.

loro disposizione per facilitare il trattamento delle petizioni e la rapida ed efficace soluzione dei problemi ivi esposti, obbligo che costituisce l'imprescindibile corollario del riconoscimento del diritto di petizione,

C. considerando il notevole incremento del numero di petizioni presentate al Parlamento, anche in quest'anno di transizione tra la firma e l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea,

1. ritiene indispensabile fornire una risposta politica alle richieste di azione che gli vengono inoltrate per quanto riguarda temi rientranti nell'ambito delle attribuzioni della Comunità e sollecita a tal fine la commissione per le petizioni a proseguire la sua azione in questo senso, rispondendo alle richieste, alle denunce e alle prese di posizione che il Parlamento riceve e che — in quanto petizioni — le vengono deferite;

2. incarica la commissione per le petizioni — qualora lo si reputi necessario — di cooperare, sulle petizioni che le vengono trasmesse, con la Commissione delle Comunità, con le altre commissioni del Parlamento e con i servizi interni del Parlamento e di proseguire l'attiva collaborazione instaurata con i mediatori nazionali e con le commissioni parlamentari nazionali competenti per le petizioni;

3. considerato il costante aumento del numero di petizioni ricevute, ricorda l'urgente necessità di rafforzare i mezzi messi a disposizione della commissione per le petizioni, segnatamente della sua segreteria, e incarica l'Ufficio di presidenza e l'Ufficio di presidenza ampliato di adottare senza indugio le misure necessarie, dotandola di un personale sufficiente per trattare le petizioni in modo adeguato, rapido ed efficace, e di vigilare affinché le previsioni di bilancio del Parlamento per il 1994 siano adattate di conseguenza;

4. incarica in particolare tutte le commissioni parlamentari di esaminare le petizioni loro trasmesse per attribuire dalla commissione per le petizioni e di adoperarsi per soddisfare le richieste ivi formulate;

5. deplora i lunghi tempi talvolta impiegati dalla Commissione per rispondere a richieste d'informazione; reputa al riguardo inaccettabile che delle petizioni restino in sospenso per mesi, se non addirittura per anni, e raccomanda alla Commissione di dare completo e tempestivo seguito alle petizioni che le vengono trasmesse e a sollecitare presso gli stessi firmatari, presso terzi o presso i poteri pubblici, se necessario, le informazioni e i documenti complementari necessari per rispondere ai quesiti sollevati dai firmatari;

6. si rammarica che la Commissione non abbia dato seguito alle raccomandazioni del Parlamento concernenti il trattamento dei casi di infrazione del diritto comunitario, segnatamente:

l'incremento del numero di riunioni riservate alle decisioni sul seguito da darsi ai singoli fascicoli (se necessario si dovrà prevedere il ricorso alla delega),

il blocco di ogni contributo finanziario della Comunità nel caso di risposta insoddisfacente o di eccessivo ritardo nella risposta degli Stati membri,

la trasmissione al Parlamento di informazioni più precise quanto all'importanza delle infrazioni e allo stato di avanzamento delle procedure in corso;

ribadisce al riguardo le sue precedenti raccomandazioni e chiede che ne sia tenuto conto senza indugi;

7. reputa inammissibile che gli Stati membri differiscano la risposta alle lettere di intimazione e ai pareri motivati della Commissione e approfittino dell'atteggiamento conciliante di quest'ultima e della lentezza delle procedure di infrazione per porre le istituzioni comunitarie e i suoi cittadini dinanzi a fatti compiuti

di difficile o impossibile riparazione, segnatamente in materia di protezione dell'ambiente; insiste sul fatto che è assolutamente indispensabile che gli Stati membri pongano rimedio a tal modo di procedere e rispettino scrupolosamente gli obblighi che hanno contratto;

8. deplora che la commissione per le petizioni, nonostante la sua corretta valutazione di tali casi pendenti, abbia dovuto concludere l'esame di molte petizioni in materia d'ambiente, nell'ambito della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (85/337/CEE) e della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici (91/244/CEE), per la grave e generalizzata carenza nell'applicazione di tali direttive e per la limitatezza stessa della legislazione comunitaria in materia;

9. ritiene indispensabile coordinare le proprie relazioni con il Mediatore europeo e incarica a tal fine la commissione per le petizioni di prendere le misure necessarie per preparare fin d'ora l'azione del Parlamento per quanto riguarda:

l'esame delle candidature e la proposta di nomina del Mediatore, allorché lo statuto e le altre disposizioni a esso relative saranno entrati in vigore;

l'esame della proposta del regolamento interno del Mediatore, formulata da quest'ultimo, in collaborazione con la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità,

l'esame delle relazioni annuali e delle relazioni su temi particolari fatte dal Mediatore,

la collaborazione tra il Mediatore e la commissione per le petizioni per un trattamento rapido ed efficace delle denunce e delle petizioni;

10. attende con particolare impazienza la decisione da parte della Commissione di pubblicare la direttiva modificata 85/337/CEE (concernente gli studi di impatto ambientale per taluni progetti) che esiste già in seno ai servizi della Commissione e che trae le conseguenze delle difficoltà di applicazione delle direttive, poste in evidenza in numerose petizioni nonché nella relazione della commissione sulla sua attuazione (COM(93) 0028);

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni o alle altre commissioni parlamentari competenti in questo campo, nonché ai loro mediatori.

ENRICO VINCI

*Segretario generale*

MARIE ANNE ISLER BEGUIN

*Vicepresidente*

